

MINISTERO DELLA DIFESA

18 LUG. 2019

SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

2° Reparto – SISTEMA NAVE

6^ DIVISIONE SCAFO, SICUREZZA, CBRN, TRATTAMENTI PROTETTIVI E IMPIANTI DI VOLO

RELAZIONE PRELIMINARE PER IL SIG. DIRETTORE E DETERMINAZIONE A CONTRARRE

ARGOMENTO: Servizi di fornitura, immagazzinamento di halon 1301 e manutenzione straordinaria degli impianti antincendio installati a bordo delle UU.NN. della M.M.I.

Fascicolo: 19/06/060	CdG: 239	Capitolo: 7120-01	CPV: 50413200-5	Importo programmato: € 2.651.311,48 + IVA € 1.887.377,05 + IVA (opzione)
--------------------------------	--------------------	-----------------------------	---------------------------	---

Riferimento: Fg M_D MSTAT0057407 in data 18/07/2019 di MARISTAT.

1. ESIGENZA DA SODDISFARE E PROFILO TECNICO

La Forza Armata ha avviato recentemente una campagna estensiva di controlli straordinari sugli impianti antincendio ad halon 1301 (BromoTriFluoroMetano - CBrF₃) a bordo delle UU.NN. *legacy* dalla quale è emersa una situazione di diffusa non conformità dell'intero parco dei sistemi sottoposti a verifiche, imponendo l'adozione di provvedimenti cautelativi e con pesanti impatti sul contributo capacitivo pro-quota fornito dalle UU.NN. in parola all'operatività dello strumento aeronavale.

Allo scopo di consentire alla Marina Militare Italiana di svolgere con continuità i propri compiti operativi/istituzionali, è necessario, con la massima urgenza, provvedere a:

- approvvigionare 40 tonnellate di gas halon 1301 con purezza pari o superiore al 99,6%, come dettato dalla ISO 7201-1 (recepita integralmente dalla UNI EN 27201-1:1995), di cui le prime 20 t devono essere rese disponibili alla Forza Armata quanto prima e comunque non oltre il 31 dicembre;
- immagazzinare il suddetto quantitativo di halon in modo da renderlo prontamente impiegabile per le attività di ripristino efficienza degli impianti imbarcati sulle UU.NN.;
- effettuare le attività di ripristino efficienza degli impianti (smontaggio bombole, trasporto in officina, svuotamento e eventuale smaltimento del gas non idoneo, riempimento, rimontaggio a bordo, verifica, etc.);
- fornire le pp.dd.rr. eventualmente necessarie alle attività di cui al precedente punto.

Si evidenzia che, a fronte del Protocollo di Montreal¹, l'halon 1301 rientra tra le c.d. sostanze dannose per la fascia d'ozono stratosferico e che per esso è stato sancito un programma di *phase out* progressivo. Tuttavia, il regolamento CE 1005/2009 all'articolo 13 ammette deroghe all'utilizzo del gas halon solo per taluni impieghi (c.d. usi critici) come definiti nell'allegato VI del medesimo regolamento. Detto Allegato VI, come

¹ Il **Protocollo di Montreal** è lo strumento operativo dell'UNEP, il Programma Ambientale delle Nazioni Unite, per l'attuazione della Convenzione di Vienna "a favore della protezione dell'ozono stratosferico". Entrato in vigore nel gennaio 1989, ad oggi, è stato ratificato da 197 Paesi tra i quali l'Italia (dicembre 1988). Esso stabilisce i termini di scadenza entro cui le Parti firmatarie si impegnano a contenere i livelli di produzione e di consumo delle sostanze dannose per la fascia d'ozono stratosferico (halon, tetracloruro di carbonio, clorofluorocarburi, idroclofluorocarburi, tricloroetano, metilcloroformio, bromuro di metile, bromoclorometano). Il Protocollo, inoltre, disciplina gli scambi commerciali, la comunicazione dei dati di monitoraggio, l'attività di ricerca, lo scambio di informazioni e l'assistenza tecnica ai Paesi in via di sviluppo.

modificato dal regolamento UE 744/2010, stabilisce tra gli usi critici quelli destinati a specifici sistemi di protezione antincendio previsti nel comparto militare e definisce altresì la data del 2040 quale termine ultimo per la definitiva messa al bando del gas halon in tali applicazioni. L'Italia ha aderito al citato Protocollo di Montreal ed ha favorito la cessazione dell'impiego delle sostanze ozono lesive, nonché la disciplina delle fasi di raccolta, riciclo e smaltimento con apposita legislazione. In particolare, con il decreto del Ministero dell'Ambiente del 3 ottobre 2001 (GU Serie Generale n.249 del 25-10-2001) sono stati istituiti i "ConSORZI" a cui sono collegati i "Centri di raccolta autorizzati" che provvedono al recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione dei CFC (clorofluorocarburi), degli HCFC (idroclorefluorocarburi) e degli Halon. Tali "ConSORZI" hanno stipulato gli Accordi di programma con il Ministero dell'Ambiente che ha autorizzato gli stessi "ConSORZI" ed i collegati "Centri di Raccolta" alle attività lavorative sugli halon.

Considerate le particolari normative di settore nonché i divieti di produzione dell'halon in vigore in Italia, il proponente ha avviato un'attività preliminare tramite gli addetti militari delle Ambasciate Italiane, al fine di verificare l'esistenza di scorte di halon 1301 (con purezza pari o superiore al 99,6%) nei paesi europei ed extra-europei. L'esito della ricerca ha evidenziato che in campo mondiale esistono ancora pochissimi produttori di halon 1301 e che, trascurando quelli extra-europei per i quali è molto complicato importare il gas in Italia per le necessarie autorizzazioni dalla Comunità Europea, esistono solo tre aziende europee in grado di soddisfare l'esigenza:

- Meridian Technical Service Limited (Gran Bretagna);
- Climalife Dehon (Francia);
- Entalpia Europe (Polonia).

Poiché la F.A. non dispone delle autorizzazioni necessarie al trasporto, maneggio e stoccaggio dell'halon, il soddisfacimento delle esigenze di cui ai precedenti punti a) e b) richiede il coinvolgimento di uno dei centri autorizzati dal Ministero dell'Ambiente, cui delegare tale attività.

Anche per soddisfare le esigenze di cui al precedente punto c) è necessario fare ricorso ad uno dei centri autorizzati sia perché tale ditta deve essere in possesso delle attrezzature necessarie per il trasporto delle bombole da e verso il centro dove sarà stoccato l'halon (per le successive operazioni di svuotamento/riempimento/manutenzione) sia perché dovrà essere in possesso delle necessarie autorizzazioni per lo smaltimento del gas esausto. Vista la specificità degli impianti in questione e la particolarità delle lavorazioni da effettuare a bordo delle unità navali la ditta deve essere inoltre in possesso delle relative attestazioni e certificati di qualità per le lavorazioni a bordo nonché deve necessariamente possedere una adeguata esperienza maturata attraverso pregresse lavorazioni su tali impianti. Inoltre, la ditta selezionata per le attività deve disporre, all'interno del proprio centro autorizzato, di un'area sufficientemente grande ad accogliere e conservare il gas acquisito per la MMI.

Infine, poiché le attività a), b) e c) sono strettamente connesse fra loro è opportuno che esse vengano affidate alla medesima ditta.

Tale ditta, vista l'importanza, l'urgenza ed i delicati aspetti operati connessi all'impresa, deve essere affidabile, competente e disponibile ad effettuare le lavorazioni nelle strettissime tempistiche richieste.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

La presente impresa rientra nell'ambito di applicazione del D.Lgs 15 novembre 2011, n. 208 e relativo regolamento applicativo di cui al D.P.R. 49/2013 e, per quanto in esso non espressamente previsto, le disposizioni del D.P.R. 236/2012 e, se del caso, del D.Lgs. 50/2016.

Consultato sullo specifico argomento il Ministero dell'Ambiente, è stato accertato che alla data odierna esistono nr 4 consorzi a cui sono iscritte complessivamente 26 aziende. Fra queste, le uniche che possiedono i necessari requisiti di esperienza e le idonee certificazioni di qualità per effettuare le attività a bordo di UU.NN. sono solo le seguenti:

- TEMA SISTEMI S.p.A.;
- GIELLE di Luigi Galantucci;
- MARTEC S.p.A.

Tali aziende sono le uniche che hanno effettuato le manutenzioni a bordo della flotta MMI a fronte di contratti aggiudicati negli ultimi anni.

Tuttavia, si ritiene non opportuno procedere con la ditta GIELLE di Luigi Galantucci e con la ditta TEMA SISTEMI S.p.A. a causa dei seri problemi di non conformità riscontrati che sono stati generati, verosimilmente, da gravi inadempienze effettuate nel corso dell'esecuzione di precedenti contratti di manutenzione a loro affidati. Peraltro, tali inadempienze sono state contestate alle suddette ditte ed è stata cautelativamente sospesa l'esecuzione dei contratti operanti concernente la manutenzione di impianti antincendio ad halon. Pertanto, non si ritiene abbiano un requisito di affidabilità sufficiente per soddisfare le necessità della M.M.I.

Il proponente ha inoltre verificato la disponibilità della citata Società MARTEC S.p.A. a svolgere tutte le attività necessarie.

Per tutto quanto sopra, l'unica ditta a cui poter fare ricorso è la ditta MARTEC S.p.A., conosciuta dall'Amministrazione Difesa e ritenuta affidabile ed idonea ad effettuare la delicata impresa in oggetto, nei tempi richiesti.

In sintesi, la procedura individuata è la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando ai sensi dell'art. 18 comma 2, lettera d) ed e) del D.Lgs. 208/2011 con la Società MARTEC S.p.A. di Vignate (MI).

La scelta della citata procedura è inoltre motivata dal fatto che detta attività è connotata dal carattere di assoluta urgenza in quanto determinata dalla improvvisa scoperta delle gravi limitazioni di efficienza degli impianti antincendio derivanti, come detto, dalle gravi inadempienze nell'esecuzione di contratti in essere, citate al para 1.

Inoltre, si evidenzia che l'attività in parola risulta indispensabile, urgente, importante ed improcrastinabile in quanto:

- è tesa a garantire la sicurezza e la salute del personale imbarcato nonché la protezione dei mezzi navali stessi;
- è tesa a garantire l'operatività dello strumento navale oltre che la difesa nazionale;
- prevede la verifica, il controllo e il ripristino efficienza complessiva di circa 1800 bombole di gas halon installate sulle UUNN *legacy* della MMI;
- deve essere avviata prontamente per effettuare senza indugio gli interventi prioritari e prevedendo comunque attività opzionali.

3. PUBBLICITA' E TRASPARENZA

Si procederà alla pubblicazione dell'avviso di avvenuta aggiudicazione sulla GUE e sul sito della Direzione. In relazione agli obblighi derivanti dal Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 ("Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza"), e in ottemperanza alle successive delibere ANAC volte a fornire le linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, tutti gli atti saranno pubblicati in formato aperto ed editabile (p.e. utilizzando il formato PDF/A), prediligendo documenti in formato nativamente digitale e limitando al massimo, ed ai casi di effettiva necessità, l'allegazione di documenti analogici scansionati.

4. COMPENSAZIONI INDUSTRIALI

Non applicabile

5. PRINCIPALI ELEMENTI CONTRATTUALI

a. Suddivisione in lotti

La commessa sarà articolata in 9 lotti, ad esecuzione indipendente, di cui il lotto n°6,7,8 e 9 sono opzionali, come di seguito riportato:

Lotto 1:	a corpo	-	Fornitura di 22 recipienti in pressione da 1 tonnellata cad. ovvero recipienti di capacità differente, purché permettano di realizzare complessivamente una quantità di 22 tonnellate unitamente a selle per il successivo immagazzinaggio di halon 1301 presso il sito della Società Martec S.p.A.
Lotto 2:	a corpo	-	Fornitura di 20 tonnellate di halon 1301 per il successivo immagazzinaggio presso il sito della Società Martec S.p.A.;
Lotto 3:	a corpo	-	Locazione di un'area, presso il sito della Società Martec S.p.A., da adibire all'immagazzinaggio di 20 tonnellate di halon 1301 di proprietà della M.M.I.
Lotto 4:	a richiesta	-	Servizi di manutenzione straordinaria dei recipienti in pressione.
Lotto 5:	a corpo	-	Fornitura di recipienti in pressione e di valvole di vario tipo.
Lotto 6:	a corpo	opz.	Fornitura di 20 tonnellate di halon 1301 per il successivo immagazzinaggio presso il sito della Società Martec S.p.A.
Lotto 7:	a corpo	opz.	Locazione di un'area, presso il sito della Società Martec S.p.A., da adibire all'immagazzinaggio di 20 tonnellate di halon 1301 di proprietà della M.M.I.
Lotto 8:	a richiesta	opz.	Servizi di manutenzione straordinaria dei recipienti in pressione.
Lotto 9:	a corpo	opz.	Fornitura di recipienti in pressione e di valvole di vario tipo.

L'A.D. si riserva la facoltà di esercitare il diritto di opzione per i Lotti 6, 7, 8 e 9. L'esercizio di tale opzione sarà subordinato all'emissione di conferma da parte dello S.M.M., dall'interesse a proseguire con le attività di acquisizione dell'halon 1301, immagazzinamento e attività accessorie.

b. Aggiudicazione per lotti separati

Non applicabile

c. Condizioni di pagamento:

Ai sensi dell'art. 4, comma 2 del D. Lgs. 30.6.2002 n. 231 e dell'art. 113 bis del Dlgs.50/2016, i pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni decorrenti dalla notifica alla ditta dell'esito positivo del collaudo/verifica di conformità.

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016, sarà prevista l'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. L'anticipazione del prezzo verrà scomputata dai pagamenti contrattualmente previsti.

Il pagamento per ciascun Lotto sarà effettuato nel seguente modo

- Lotti 1, 2, 4 e 5: 90% dopo l'emissione del Certificato di pagamento ed il 10% alla cessazione del periodo di garanzia;
- Lotto 3: 100% della quota trimestrale del canone di locazione dopo l'emissione del Certificato di pagamento.

Lotti opzionali :

- Lotti 6, 8 e 9: 90% dopo l'emissione del Certificato di pagamento ed il 10% alla cessazione del periodo di garanzia;
- Lotto 7: 100% dopo l'emissione del Certificato di pagamento;

d. Revisione prezzo

Non è ammessa la revisione dei prezzi.

e. Garanzie per la partecipazione a gare e garanzia definitiva.

La garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50, sarà pari al 10% del prezzo complessivo contrattuale ed è svincolato proporzionalmente all'esecuzione contrattuale.

Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art 93 comma 7.

f. Assicurazione di qualità.

In considerazione della tipologia di fornitura contrattuale, al contraente sarà richiesto di operare in conformità a quanto previsto dalla normativa ISO 9001.

g. Subappalto

E' previsto il subappalto ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 105 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

h. Penalità:

In linea con le prescrizioni dell'articolo 125 del D.P.R. 236 del 2012, sarà prevista una penalità pari allo 0,5 per mille per ogni giorno di ritardo. La penalità complessiva massima non potrà eccedere, comunque, il 10% dell'importo contrattuale. Essa si applica come segue:

- Lotto 1, 2, 5, 6 e 9, sull'importo del lotto stesso;
- Lotto 4 e 8, sull'importo di ciascun Ordinativo emesso;
- Lotto 3 e 7, non applicabile.

6. RESPONSABILE UNICO O RESPONSABILE PER OGNI SINGOLA FASE DEL PROCEDIMENTO

Il Direttore pro-tempore della 6^a Divisione di NAVARM, competente per materia, sarà il "Responsabile del Procedimento" ai sensi del D.lgs. 50/2016, art.31.

7. TEMPI DI ESECUZIONE CONTRATTUALE ED ELEMENTI FINANZIARI

a. Tempi di esecuzione

Lotto 1:

10 giorni solari a decorrere dalla comunicazione di avvio dell'esecuzione contrattuale.

Lotto 2:

30 giorni solari a decorrere dalla comunicazione di avvio dell'esecuzione contrattuale.

Lotto 3:

La locazione dell'area in cui immagazzinare 20 tonnellate di halon 1301 avrà una durata di diciotto mesi, decorrenti dalla comunicazione di avvio dell'esecuzione contrattuale. La locazione è rinnovabile per ulteriori diciotto mesi, mediante l'esercizio di opzione di cui al Lotto 8.

Lotto 4:

Il termine di validità del lotto è di 18 mesi dalla comunicazione di avvio dell'esecuzione contrattuale. In tale contesto verranno emessi ordinativi secondo le modalità indicate in specifica tecnica.

Lotto 5:

30 giorni solari a decorrere dalla comunicazione di avvio dell'esecuzione contrattuale.

Lotto 6 - OPZIONALE:

30 giorni solari a decorrere dal giorno successivo a quello in cui la Società Martec S.p.A. avrà ricevuto dal R.U.P. la notifica della registrazione del decreto di approvazione del Lotto opzionale.

Lotto 7 - OPZIONALE:

La locazione dell'area in cui immagazzinare 20 tonnellate di halon 1301 avrà una durata di diciotto mesi, decorrenti dalla notifica della registrazione del decreto di approvazione del Lotto opzionale.

Lotto 8 - OPZIONALE:

Il termine di validità del lotto è di 18 mesi decorrenti dalla notifica della registrazione del decreto di approvazione del Lotto opzionale. In tale contesto verranno emessi ordinativi secondo le modalità indicate in specifica tecnica.

Lotto 9 - OPZIONALE:

30 giorni solari a decorrere dalla notifica della registrazione del decreto di approvazione del Lotto opzionale.

b. Profilo dell'impegno pluriennale ad esigibilità

Valutati i tempi per la contrattualizzazione, i tempi necessari per l'approvazione da parte degli Organi di Controllo ed i termini di esecuzione e collaudo delle singole attività oggetto di liquidazione (lotto / sublotto / stati di avanzamento) si prevede il seguente profilo di impegno pluriennale ad esigibilità, allineato ai previsionali esiti di cassa. Detto profilo di impegno è allineato e coerente alle risorse garantite dall'Organo Programmatore con la lettera di mandato in riferimento XY:

COMPETENZA PROGRAMMATA			
2019	2020	2021	Tot. complessivo
2.100.000	600.000		2.700.000

CASSA PREVISIONALE			
2019	2020	2021	Tot. complessivo
2.100.000	600.000		2.700.000

c. Perenzione

In relazione all'assunzione dell'impegno pluriennale ad esigibilità, non si prevede soggezione a perenzione per alcuna rata di pagamento.

d. Programma degli acquisti

La presente impresa è prevista nel Documento di Mandato, strumento di programmazione ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 21 comma 9 e art. 216 comma 3 del D.Lgs. 50/2016.

e. IVA

Lotto 1

La fornitura è soggetta all'imposta sul valore aggiunto.

Lotto 2, Lotto 4 e Lotto 5:

La fornitura non è soggetta all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art.8 bis del D.P.R. n.633 del 1972, in quanto trattasi di beni la cui destinazione finale sarà Unità Navali della MMI.

Lotto 3:

La locazione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto.

Lotto 6, Lotto 8 e Lotto 9 (tutti opzionali):

La fornitura non è soggetta all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art.8 bis del D.P.R. n.633 del 1972, in quanto trattasi di beni la cui destinazione finale sarà Unità Navali della MMI.

Lotto 7 (opzionale):

La locazione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto.

f. Tracciabilità dei flussi finanziari

Sarà richiesto *CIG/SMART CIG* in quanto trattasi di procedure che ricadono nell'ambito di applicazione del D.Lgs 15 novembre 2011, n. 208.

g. Variazione del patrimonio dello stato

Ci sarà una variazione del patrimonio dello stato pari al valore materiali forniti che eventualmente sopravvanzeranno alle lavorazioni.

Roma, 18/7/2019

Il Capo della 6^a Divisione
C.V. Angelo Giuseppe CIRACI

VISTO:

P
Il Capo del 2° Reparto
C.V. Giuseppe SCORSONE *SPS*

MINISTERO DELLA DIFESA
 SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI
 ARMAMENTI

 DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

ARGOMENTO: Servizi di fornitura, immagazzinamento di halon 1301 e manutenzione straordinaria degli impianti antincendio installati a bordo delle UU.NN. della M.M.I.

Fascicolo: 19/06/060	CdG: 239	Capitolo: 7120-01	CPV: 50413200-5	Importo programmato: € 2.651.311,48 + IVA € 1.887.377,05 + IVA (opzione)
--------------------------------	--------------------	-----------------------------	---------------------------	---

IL DIRETTORE

Visto

- quanto descritto nei punti da 1 a 8;

Considerata

- la necessità di procedere all'acquisizione di cui trattasi;

DECRETA

1. Che gli Uffici e le Divisioni interessati dal suddetto procedimento, ognuno per la parte di propria competenza, assicurino il soddisfacimento dell'esigenza prospettata e svolgano tutte le attività necessarie per addivenire alla stipulazione del contratto.
2. Che il C.V. Angelo Giuseppe CIRACI sia "Responsabile del Procedimento" ai sensi dell'art. 31 *del D. Lgs 18 aprile 2016, nr. 50.*

18 LUG. 2019

Roma, _____



IL DIRETTORE

Ammin. Isp. Capo Matteo BISCEGLIA

VICE DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dirig. Dottor Emanuele COLETTI

[Handwritten signature in blue ink]